

# LO AVREMMO CHIAMATO STATO DI POLIZIA

Una disamina ragionata dello schema di disegno di legge in materia di sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023



Testo a cura di **Paolo Cognini**, avvocato penalista

Grafica e impaginazione a cura di **glomeda.org**

Immagine di copertina tratta da **Papillon** (Film, 1973, Franklin J. Schaffner)

## Indice

- Introduzione .....	pag. 2
- Fino a 7 anni di carcere per l'occupazione della casa .....	pag. 3
- Il daspo urbano ingrassa a dismisura .....	pag. 4
- Blocco stradale "con il proprio corpo": da 6 mesi a 2 anni di carcere se attuato da più persone riunite .....	pag. 5
- In carcere nonostante lo stato di gravidanza – bambini di eta' inferiore ai 3 anni detenuti con le loro madri .....	pag. 6
- Repressione del cosiddetto "accattonaggio": un viaggio nel tempo che ci riporta all'epoca delle workhouse .....	pag. 6

- Gli intoccabili: la sacralizzazione dei corpi di polizia e dei corpi dei poliziotti.
  - 1 - L'aumento delle pene per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale agente di polizia .....pag. 7
  - 2 - La nuova aggravante di lesioni al pubblico ufficiale agente di polizia .....pag. 7
- Rambizzati gli agenti di pubblica sicurezza: potranno portare armi senza licenza ..pag. 8
- Imbrattamento: pene triplicate a tutela dell'onore, del prestigio e del decoro delle istituzioni .....pag. 8
- La priorità nelle carceri italiane: reprimere le rivolte ed estendere i reati ostativi alla concessione delle misure alternative .....pag. 9
- Reato di rivolta anche per le proteste nei cpr e nei centri di accoglienza .....pag. 10
- Continua la guerra alle imbarcazioni di soccorso in mare .....pag. 10
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo e divulgazione delle istruzioni per l'utilizzo di materie esplosive .....pag. 10

## **INTRODUZIONE**

Non c'è dubbio: un tempo lo avremmo proprio chiamato Stato di polizia. Certo, è un'espressione che oggi in prima battuta ci suscita immagini in bianco e nero, che ci rimanda con il pensiero ad altri periodi e contesti storici. E' un'espressione che per tutto questo tendiamo a percepire come datata. Ma d'altra parte è pure quell'espressione, quel paradigma che ci restituisce con chiarezza, sinteticità e autenticità le reali trasformazioni del nostro ordinamento giuridico, quelle che ci suscitano qualche commento "Oh, ma hai visto l'ultimo pacchetto sicurezza?" ma che restano sistematicamente senza una risposta adeguata, anche solo nello spazio dell'analisi e del dibattito. Stato di polizia non è un'espressione troppo grande per descrivere il processo di trasformazione dell'ordinamento giuridico: è, invece, un'espressione tanto grande rispetto alla capacità storica di assumerne le conseguenze, le implicazioni, le responsabilità e le complicità.

Spesso si afferma che il grado di civiltà giuridica di un ordinamento si misura sulla base dei diritti civili riconosciuti. In realtà, nell'epoca in cui stiamo vivendo, si tratta di un'affermazione che perde sempre di più significato. Negli ordinamenti occidentali il riconoscimento "su carta" della sfera dei diritti civili e la retorica ideologica che accompagna le mere enunciazioni di principio è oramai una pratica pienamente assunta dal potere e spesso utilizzata per mascherare la parabola reale dell'ordinamento giuridico e la sua profonda ristrutturazione in termini repressivi, giudiziari, polizieschi e carcerari. Se volessimo davvero individuare degli indicatori del grado di civiltà giuridica di un paese nell'attuale contesto storico dovremmo principalmente focalizzare l'attenzione sulle trasformazioni dell'ordinamento penale e sul progressivo sviluppo dei dispositivi parapenali, ovvero dei dispositivi che, seppur di natura tecnicamente non penalistica, attuano dinamiche di controllo e di repressione che sono in rapporto di diretta funzionalità e complementarità con l'ordinamento penale. Per quanto riguarda il nostro paese il processo di trasformazione dell'ordinamento giuridico in termini di totalitarismo giudiziario e poliziesco è estremamente avanzato e veloce. Ad ogni fatto di cronaca utile ad implementare tale processo corrispondono sistematicamente modifiche normative che incrementano le pene, introducono nuove ipotesi di reato e riducono verticalmente in nome della sicurezza le garanzie, gli spazi di espressione e quelli di autonomia sociale. Si

tratta di un processo a cui hanno collaborato fattivamente tanto le forze politiche della sinistra istituzionale quanto le forze politiche della destra. Sotto questo profilo va sottolineato come il giustizialismo del Movimento 5 stelle e del PD abbiano costituito un volano fondamentale nel "ripensamento" repressivo dell'ordinamento giuridico: per quanto riguarda i dispositivi para-penali non dimentichiamo che il daspo urbano è stato introdotto dal ministro Minniti, responsabile anche della complessiva riforma della protezione internazionale in termini restrittivi e di riduzione della garanzie fondamentali. In questo contesto il tema dei diritti civili, ed in particolare quello della loro presunta protezione, diventa sistematicamente il dispositivo più agevole attraverso cui il processo di trasformazione dell'ordinamento giuridico viene di volta in volta implementato. La principale "vittimizzazione secondaria" di chi subisce violenza avviene proprio su questo terreno: l'utilizzo strumentale della vittima, del corpo della vittima e delle relazioni affettive all'interno delle quali la vittima è inserita, per dare ulteriore impulso al processo di trasformazione in termini totalitari dell'ordinamento giuridico. Ciò senza che i nuovi "strumenti giuridici" di volta in volta presentati come determinanti nella protezione della potenziale vittima incidano realmente su tale versante. Il paradigma che pone la sicurezza come categoria prevalente e prioritaria rispetto a quella della libertà e dell'autonomia è oramai consolidato con la complicità di chi lo sostiene apertamente e di chi ipocritamente non ne parla partecipando tuttavia attivamente a quel "discorso generale" che lo produce. L'ultimo pacchetto-sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri segna un altro passaggio fondamentale nella complessiva ridefinizione dell'ordinamento giuridico. La dinamica di innalzamento delle pene, le nuove ipotesi di reato e le altre modifiche che a breve vedremo, al di là delle implicazioni dirette che esse producono, sono sintomatici di una cultura giuridica che cancella alla radice alcuni paradigmi fondamentali del pensiero giuridico moderno, come quello, ad esempio, della presunzione di innocenza o quello della proporzionalità della pena in rapporto all'effettiva offensività della condotta assunta come delittuosa. Si riafferma, invece, l'idea rozza e primitiva che tanto più la pena è sproporzionata e tantopiù riesce ad essere dissuasiva: per intenderci, lo stesso "pensiero giuridico" con cui in altre epoche si giustificava l'impiccagione di un bracconiere. Ma lo schema di ddl approvato dal Consiglio dei Ministri colpisce anche per la sua chiara finalità di repressione politica, per l'intento platealmente evidente di colpire le possibili forme di opposizione sociale e le sue potenziali articolazioni organizzative.

Nella disamina che segue cercheremo di focalizzare l'analisi sulle modifiche normative contenute nello schema di ddl approvato, con l'obiettivo di offrirne una sintesi che, nonostante i profili tecnici, consenta di avere una visione corretta della reale portata del ddl e di andare oltre le approssimazioni da "social", spesso e volentieri "disinformative".

Ovviamente in questa sede non è possibile effettuare una disamina dettagliata dell'intero disegno di legge, ma i punti che vengono di seguito riportati sono quelli fondamentali, che definiscono lo spessore del provvedimento e la sua effettiva incidenza nelle pratiche e nel vissuto sia dei singoli che delle realtà organizzate.

## **FINO A 7 ANNI DI CARCERE PER L'OCCUPAZIONE DELLA CASA**

Nel disegno di legge è prevista l'introduzione nel codice penale del nuovo art. 634 bis titolato "*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*". La nuova fattispecie si aggiunge al reato già previsto e punito dall'art.633cp ("*Invasione di terreni ed edifici*", quello ordinariamente contestato per le occupazioni) e punisce con la

reclusione da due a sette anni chi "occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente".

Se è vero che il riferimento al "domicilio altrui" può porre alcuni confini nell'applicazione della nuova fattispecie di reato, è altrettanto vero che bisogna non farsi illusioni: l'espressione utilizzata, ovvero "destinato a domicilio altrui" è volutamente generica e consentirà interpretazioni fortemente estensive. La "destinazione a domicilio altrui", infatti, non implica necessariamente che essa sia già stata oggetto di una determinazione, come ad esempio nel caso dell'assegnazione di un immobile: la "destinazione a domicilio altrui" potrebbe anche essere solo potenziale e ricavarsi dalla natura stessa dell'immobile, consentendo così un'applicazione estremamente allargata del reato di nuovo conio.

I limiti edittali della pena prevista per il nuovo reato risultano davvero al di fuori di ogni parametro di proporzionalità: basti pensare, per fare un paragone, che il sequestro di persona è punito con una pena compresa tra i sei mesi e gli otto anni.

Oltre all'eccezionale carico repressivo che la nuova tipologia di reato porta con sé, colpisce anche la sua chiara finalizzazione politica. Nel secondo comma dell'articolo si prevede che soggiace alla stessa pena "chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima...". L'obiettivo è chiaramente quello di colpire pesantemente anche tutte le articolazioni organizzative e di movimento che agiscono sul terreno del diritto alla casa. Occorre, peraltro, evidenziare come anche questa parte sia volutamente generica e consenta di far rientrare nelle nuove maglie repressive anche le forme più elementari di solidarietà con l'azione di riappropriazione: non a caso viene utilizzata un'espressione, quella di "intromettersi" nell'occupazione, che dal punto di vista giuridico è un obbrobrio di indeterminatezza e la premessa per un'azione repressiva sommaria.

## **IL DASPO URBANO INGRASSA A DISMISURA**

Come avevamo previsto sin dalla prima introduzione dell'istituto del daspo urbano ad opera del ministro Minniti, nel volgere di pochi anni tale straordinario strumento di controllo sociale e di repressione capillare ha guadagnato sempre maggiore terreno sia attraverso un ricorso sempre più diffuso al suo utilizzo, sia attraverso successivi interventi del legislatore che ne ha esteso i margini di applicazione: l'ultimo intervento risale a pochi mesi fa ed è quello operato con il D.L. n.123/2023, cosiddetto decreto legge Caivano, che oltre ad avere introdotto l'applicabilità dei divieti anche ai minori che abbiano compiuto i 14 anni di età, ha esteso la casistica che consente di disporre il daspo e l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione dei divieti.

Con il nuovo pacchetto-sicurezza le ipotesi di applicazione del daspo urbano proliferano. Attraverso la modifica dell'art.10 del del D.L. con cui il ministro Minniti ha introdotto nell'ordinamento l'istituto, il Questore avrà la possibilità di disporre il divieto di accesso in determinate strutture ed aree della città anche nei confronti di tutti coloro che abbiano subito una condanna, seppur non definitiva, o che siano stati **anche solo denunciati** per reati contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Vale la pena evidenziare due aspetti di particolare rilevanza: 1) Il richiamo ai reati contro la persona o il patrimonio è un richiamo "totale", cioè si riferisce all'interezza dei reati contro la persona ed il

patrimonio contenuti nel codice penale (Libro secondo, Titolo XII e Titolo XIII); 2) viene attribuita rilevanza non solo alle condanne definitive, ma anche a quelle di primo grado e **persino alle mere denunce**. La Corte Costituzionale in più occasioni si è espressa ribadendo il principio secondo cui *"...nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrano in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale..."* (Corte Costituzionale, sent. n.78/2005).

Attribuire rilevanza ai fini dell'applicazione del daspo urbano anche alla semplice denuncia, orfana di qualsivoglia accertamento giudiziario, per uno qualsiasi dei reati contro la persona o il patrimonio previsti dal codice penale, pone nelle mani del Questore uno strumento di controllo e di repressione di straordinaria potenza, considerato che per "confinare" una persona sarebbe sufficiente denunciarla e applicarle il daspo: anche se la denuncia venisse successivamente archiviata l'obiettivo sarebbe stato comunque raggiunto.

Il divieto di accesso alle aree interdette dal daspo viene ulteriormente potenziato attraverso una modifica dell'art.165 c.p., che disciplina la sospensione condizionale della pena. L'art.10, co. 2, del d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che l'art.165 c.p. sia modificato nel senso di prevedere che per tutti i reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree, anche pertinenziali, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la sospensione condizionale della pena **sia comunque subordinata all'imposizione di un divieto di accesso** in determinate luoghi e/o aree della città da parte del Giudice procedente.

### **BLOCCO STRADALE "CON IL PROPRIO CORPO": DA 6 MESI A 2 ANNI DI CARCERE SE ATTUATO DA PIU' PERSONE RIUNITE**

L'art.11 del ddl torna a mettere mano al Decreto Luogotenenziale n.66 del 1948, quello, per intenderci, che contiene le sanzioni comminabili per il cosiddetto "blocco stradale". Il testo del decreto è già stato riscritto con il D.L. Savini (n.113/2018) che ne ha articolato ed aggravato il regime sanzionatorio prevedendo, tra le altre cose, l'ipotesi specifica dell'ostruzione di una strada "con il proprio corpo", condotta punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 a 4000 euro (l'ostruzione della strada ordinaria, ferrata e della libera navigazione con materiali, oggetti, congegni o in ogni altro modo che non sia esclusivamente con il proprio corpo è invece punita con la reclusione da 1 a 6 anni, pena raddoppiata se il fatto è commesso da più persone oppure con violenza o minaccia). Con la modifica prevista dall'art.11 del ddl la fattispecie di "ostruzione con il corpo", attualmente prevista solo per le strade ordinarie, viene estesa anche alle "strade ferrate" e, quindi, ai percorsi ferroviari. Ma il profilo più grave della modifica normativa riguarda l'introduzione **dell'aggravante di aver commesso il fatto in "più persone riunite"**, che trasferisce la sanzione dal piano amministrativo a quello penale prevedendo una pena detentiva che va **dai 6 mesi ai 2 anni**. Come si può facilmente comprendere, l'aggravante delle "più persone riunite" tendenzialmente sarà sempre

contestabile vista la tipologia di iniziative da cui può generarsi l'ostruzione della strada, ordinaria o ferrata che sia.

### **IN CARCERE NONOSTANTE LO STATO DI GRAVIDANZA - BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI DETENUTI CON LE LORO MADRI**

Se si volesse individuare un profilo particolarmente sintomatico e simbolico della deriva repressiva del nostro ordinamento giuridico certamente andrebbe richiamato l'art.12 del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri. Con tale articolo il Governo si propone di modificare la disciplina dell'esecuzione della pena detentiva a carico delle donne in stato di gravidanza o madri di minori di età inferiore ai 3 anni. Tale disciplina è attualmente contenuta negli artt. 146 e 147 c.p.: il primo prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti della donna in stato di gravidanza, della madre del neonato che non ha ancora compiuto il primo anno di età o della persona affetta da AIDS conclamata; il secondo disciplina, invece, le ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa deve aver luogo nei confronti della madre di prole di età inferiore ai tre anni o della persona che verte in condizioni di grave infermità fisica (il rinvio facoltativo è anche previsto nel caso in cui la persona abbia già presentato la domanda di grazia, ma si tratta di ipotesi pressochè scolastica). Con il nuovo pacchetto-sicurezza verrebbe **abrogato il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti della donna in stato di gravidanza e della madre dell'infante di età inferiore ad un anno**: tali ipotesi verrebbero trasferite nell'art.147 c.p. trasformando, così, il rinvio obbligatorio in rinvio facoltativo. Esclusa l'obbligatorietà del differimento della pena, il rinvio della sua esecuzione potrebbe essere negato in presenza di *"una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti"*. In mancanza del differimento della pena avrebbe inizio la sua esecuzione che porterebbe in carcere oltre alla donna in stato di gravidanza, anche il neonato e il minore di età inferiore ai 3 anni, che seguirebbero la madre nell'istituto penitenziario.

### **REPRESSIONE DEL COSIDDETTO "ACCATTONAGGIO": UN VIAGGIO NEL TEMPO CHE CI RIPORTA ALL'EPOCA DELLE WORKHOUSE**

Evidentemente l'accattonaggio è uno dei principali e più pressanti problemi di ordine pubblico con cui oggi è chiamato a misurarsi il paese. La fattispecie di reato ha già subito plurime modifiche che ne hanno rilevantemente aggravato il peso repressivo. Con i cambiamenti che verrebbero introdotti dal ddl i limiti di pena diventano davvero iperbolici. La condotta di chi *"induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto"* verrebbe punita con la pena della reclusione **da 2 a 6 anni**: una pena, cioè, raddoppiata rispetto a quella attualmente vigente (da 1 a 3 anni). La pena verrebbe inoltre aumentata da un terzo alla metà, arrivando, dunque, nel massimo a **ben 9 anni di carcere**, nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. Il ddl andrebbe anche a modificare la parte dell'articolo codicistico (art.600 octies, co.1, c.p.) in cui si sanziona l'utilizzo di minori nelle attività di accattonaggio. Secondo la formulazione vigente il reato si configura quando l'utilizzo riguardi un minore di anni 14 e la pena prevista è quella della reclusione fino a 3 anni.

Con la novella normativa l'età del minore idonea ad integrare il reato, viene alzata a 16 anni, mentre la pena prevista andrebbe da un minimo di **1 anno ad un massimo di 5 anni**.

## **GLI INTOCCABILI: LA SACRALIZZAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA E DEI CORPI DEI POLIZIOTTI**

**L'aumento delle pene per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale agente di polizia.**

Le modifiche previste nel ddl a tutela delle forze di polizia appaiono davvero inverosimili. Nel nostro ordinamento la resistenza a pubblico ufficiale e la violenza o minaccia nei suoi confronti sono già severamente punite dagli artt. 337 e 336 c.p. con una pena compresa tra i 6 mesi ed i 5 anni. Il successivo art.339, comma 2, c.p. porta i limiti edittali della pena da un minimo di 3 anni ad un massimo di 15 anni nel caso in cui la violenza o la minaccia siano esercitate da più di 10 persone. E' proprio in forza dell'aggravante di cui all'art.339 c.p. che negli ultimi anni per molti militanti si sono aperte le porte delle patrie galere o, comunque, i "cancelli" di quel sistema di misure alternative che in ogni caso, pur evitando la carcerazione, devastano per lunghi periodi di tempo la vita di chi ad esse viene sottoposto. Lo schema del ddl interviene in tale apparato sanzionatorio, già estremamente pesante, introducendo una nuova aggravante che distingue all'interno della categoria generale dei pubblici ufficiali quella specificatamente relativa agli agenti di polizia: la pena prevista per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale **verrebbe aumentata di un terzo** nel caso in cui il pubblico ufficiale sia *"un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza"*. Se, dunque, il ddl diventasse legge la pena per resistenza, violenza o minaccia al pubblico ufficiale agente di polizia (o di pubblica sicurezza) arriverebbe ad un massimo edittale di **ben 6 anni e 8 mesi**, pena che a sua volta, in forza dalla già vigente aggravante prevista dall'art.339, comma 1, c.p viene ulteriormente aumentata nel caso in cui i reati siano commessi nel corso di una manifestazione o da persona travisata o da più persone riunite: se il numero delle persone è superiore a 10 scatta, invece, l'aggravante dell'art.339 c.p. secondo comma che, come abbiamo visto, porta i limiti edittali a 3 anni nel minimo e a 15 anni nel massimo. Per quanto riguarda il reato di travisamento vale la pena ricordare che nella sua versione originaria, risalente al 1975, era prevista la pena dell'arresto da 1 a 6 mesi: attualmente lo stesso reato se commesso nel corso di una manifestazione è punito con l'arresto da 2 a 3 anni (e con l'ammenda da 2000 a 6000 euro). Oltre all'aumento dei limiti edittali della pena, **viene anche inibita al Giudice la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla circostanza aggravante** di aver commesso il fatto ai danni un un agente di polizia: in tal modo si evita che il Giudice, ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti, possa escludere l'aggravamento della pena.

### **La nuova aggravante di lesioni al pubblico ufficiale agente di polizia**

La medesima operazione di aggravamento della pena viene introdotta dal ddl nel reato di lesioni personali. Tra le aggravanti del reato di lesioni personali previste dall'art.583quater c.p. viene aggiunta quella delle *"lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni"*: tale aggravante prevede la pena della reclusione **da 2 a 5 anni**. Nel caso in cui le lesioni siano gravi (malattia superiore a 40gg) la pena prevista va **dai 4 ai 10 anni**, se le

lesioni sono gravissime (danni permanenti) la pena va **da 8 a 16 anni**. Occorre tenere presente che il reato di lesioni personali non viene assorbito dai reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ma concorre con essi portando i livelli di sanzionamento penale nel caso di un "contatto" tra manifestanti e forze di polizia, a livelli estremamente alti. Peraltro si deve tenere presente che oramai da diversi anni a questa parte si è consolidata la pratica tra i "*lavoratori della polizia*" (per usare un linguaggio da PD) di refertare anche quando non ci sono lesioni la classica "distrazione del rachide cervicale" che consente loro di prendersi qualche giorno di malattia, di aggravare il carico accusatorio sul manifestante e magari di ottenere anche un risarcimento costituendosi parte civile nel processo: percorso per loro estremamente agevole considerato che poi i giudici, quelli "veri" e non quelli idealizzati quando fanno qualche sentenza che ci piace, oltre ad accreditare di routine la versione dei fatti fornita dal poliziotto, riconosce senza batter ciglio lesioni del tutto improbabili e prive di ogni accertamento.

### **RAMBIZZATI GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA: POTRANNO PORTARE ARMI SENZA LICENZA**

Quanto previsto dal pacchetto-sicurezza in materia di detenzione di armi da parte della polizia e degli agenti di pubblica sicurezza sembrerebbe davvero una fake news se non fosse, invece, scritto nero su bianco e a chiare lettere nell'art.20 dello schema di ddl approvato dal Consiglio dei Ministri. Se la disposizione diventasse legge tutti gli agenti di pubblica sicurezza **sarebbero autorizzati a portare senza licenza** le armi indicate nell'art.42 del TULPS, ovvero "*armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65*". Vale la pena rilevare che attualmente per detenere un'arma lunga da fuoco è necessaria la licenza del Questore, mentre per tutte le altre è necessaria la licenza del Prefetto, che può concederla solo in caso di "dimostrato bisogno". Occorre, inoltre, evidenziare che per definire il concetto di "agente di pubblica sicurezza" e, quindi, del soggetto autorizzato a portare quelle armi senza licenza, si fa addirittura riferimento agli artt. 17 e 18 del Regio Decreto n.690 del 1907 (quasi 120 anni fa!) così che nella dicitura "agente di pubblica sicurezza", oltre agli agenti di polizia, rientrano: "*i carabinieri Reali, le guardie di città, le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto*".

### **IMBRATTAMENTO: PENE TRIPPLICATE A TUTELA DELL'ONORE, DEL PRESTIGIO E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI**

Nel ddl non poteva mancare l'ennesimo intervento sul reato di imbrattamento, previsto e punito dall'art.639 c.p. L'articolo nel corso degli anni è stato ripetutamente rimaneggiato per innalzarne il carico repressivo sino ad arrivare alla stesura attuale che prevede per l'imbrattamento dei beni immobili e dei mezzi di trasporto la pena da 1 a 6 mesi di reclusione o la multa da 300 a 1000 euro, con la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino dei luoghi, al rimborso delle spese di ripristino o alla prestazione di attività non retribuita: in caso di recidiva è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni con associata la multa fino a 10.000 euro. Con le modifiche previste dal ddl viene introdotta una nuova aggravante, ovvero quella di aver commesso il fatto "*su beni*



*mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene".* L'aggravante comporta la **triplicazione della pena base** che così viene compresa tra i **6 ed i 18 mesi**, con l'**aggiunta della multa da 1000 a 3000 euro**: in caso di recidiva la reclusione va da **6 mesi a 3 anni** mentre la multa arriva fino a **12.000 euro**. L'obiettivo eminentemente politico dell'aggravante è palese: si vuole colpire pesantemente le azioni di imbrattamento che vanno a colpire beni direttamente riconducibili alle istituzioni oggetto della contestazione.

## **LA PRIORITA' NELLE CARCERI ITALIANE: REPRIMERE LE RIVOLTE ED ESTENDERE I REATI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE**

La situazione all'interno degli istituti penitenziari è davvero drammatica. Le condizioni di detenzione sono nettamente al di sotto dei livelli minimi di accettabilità, gli spazi sono fortemente compressi, le strutture sono fatiscenti, i servizi mancano, l'apertura delle celle è sempre più ridotta. La possibilità di accedere a percorsi di risocializzazione extra-muraria è oramai al lumicino e l'accesso alle misure alternative continua ad essere un imbuto, sia per la mancanza di progetti in tal senso, sia per l'inarrestabile allungamento dell'elenco dei reati ostativi, ovvero di quei reati con non consentono l'accesso in via ordinaria alle misure alternative. A tutto ciò si aggiungono le plurime vicende di violenze, rappresaglie e trattamenti inumani e degradanti perpetrati all'interno degli istituti penitenziari, solo in minima parte riportati dalla cronaca mainstream e, tuttavia, in più occasioni accertati dalla stessa autorità giudiziaria. Tale situazione di gravissimo disagio ha prodotto negli ultimi anni, tanto più nel periodo clou della pandemia, tensioni e legittime proteste all'interno degli istituti carcerari. Anziché intervenire sulle reali cause delle disastrose condizioni di detenzione, l'obiettivo che si prefigge il ddl è quello di potenziare gli strumenti di repressione all'interno delle carceri. L'obiettivo viene perseguito attraverso due novelle normative. La prima modifica l'art.415 del codice penale, che punisce l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni: nell'articolo viene inserito un nuovo comma ai sensi del quale **"La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute"**. Da notare come la nuova aggravante miri a colpire non solo il fatto stesso dell'istigazione, ma anche la mera manifestazione del pensiero interpretabile come istigazione potenziale e riportato nelle comunicazioni o negli scritti circolati tra i detenuti. La seconda modifica normativa introduce una nuova fattispecie di reato che verrà contenuta nel nuovo art. 415bis intitolato **"Rivolta in istituto penitenziario"**. La nuova fattispecie di reato punisce con la pena della reclusione **da 2 a 8 anni** chiunque organizzi o diriga una rivolta anche **mediante atti di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti**. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta la pena è della reclusione **da uno a cinque anni**. Se il fatto è commesso mediante l'uso di armi (agli effetti della legge penale rientra nel concetto di armi tutti gli strumenti atti ad offendere di cui sia vietato il porto) la pena è della reclusione **da 3 a 10 anni**. **Le pene sono ulteriormente aumentate** se dalla rivolta derivano lesioni personali, mentre se dalla rivolta deriva la morte, la pena è della reclusione **da 10 a 20 anni**. Riguardo a tali ultime aggravanti occorre fare una precisazione. Per come è formulato l'articolo l'evento delle lesioni o della morte, al pari di quanto previsto nell'ambito del reato di rissa, determina l'aggravamento della pena a carico di tutti i compartecipanti alla rivolta, **a prescindere da**

**chi effettivamente abbia causato le lesioni o la morte della persona:** ciò significa che tutti i partecipanti alla rivolta dovranno rispondere del reato aggravato, mentre il diretto responsabile delle lesioni o della morte dovrà poi rispondere del reato di "rivolta in istituto penitenziario" in concorso con il reato di lesioni personali o di omicidio.

Il novellato reato di "istigazione a disobbedire alle leggi" ed il nuovo reato di "rivolta in istituto penitenziario" vengono a loro volta inseriti nell'elenco, oramai macroscopico, dei reati ostativi alla concessione delle misure alternative al carcere.

### **REATO DI RIVOLTA ANCHE PER LE PROTESTE NEI CPR E NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA**

In analogia con quanto previsto in riferimento alle rivolte in carcere, il ddl introduce nel testo unico in materia di immigrazione nuove disposizioni penali volte a sanzionare eventuali contestazioni e proteste che abbiano luogo all'interno dei cpr o dei centri di accoglienza. A tal fine viene introdotto all'interno dell'articolo 14 TUI un nuovo comma con il quale si punisce con la pena della reclusione **da 1 a 6 anni** chiunque, al fine di promuovere, organizzare o dirigere una rivolta durante il trattenimento nei cpr o la permanenza nei centri di accoglienza, in tre o più persone **opponga resistenza, anche passiva**, all'esecuzione degli ordini impartiti.. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta la pena è della reclusione **da 1 a 4 anni**. Se il fatto è commesso mediante l'uso di armi la pena diventa quella della reclusione **da 2 a 8 anni**. Se dalla rivolta derivano lesioni personali gravi o gravissime o l'uccisione di taluno, i limiti edittali della pena vanno **da 10 a 20 anni**: anche in questo caso vale quanto osservato sopra riguardo all'aggravante delle lesioni e della morte nel contesto del reato di "rivolta in istituto penitenziario.

### **CONTINUA LA GUERRA ALLE IMBARCAZIONI DI SOCCORSO IN MARE**

Con l'art.21 del ddl ci si propone, invece, di modificare due articoli del codice di navigazione: l'art. 1099 e l'art.1100. L'art.200 del Codice di Navigazione attribuisce alle navi da guerra italiane i poteri di polizia sulle navi mercantili nazionali sia nelle acque territoriali, che in alto mare. Il vigente art.1099 Cod. Nav. prevede che sia punito con la reclusione fino a 2 anni il comandante della nave italiana che non obbedisce agli ordini impartiti da una nave da guerra nazionale. Con la modifica prevista dal ddl tale disposizione verrebbe estesa anche **"alle navi straniere nel mare territoriale e, nel rispetto delle norme internazionali, al di fuori del medesimo mare territoriale"**. Il successivo art.1100 Cod. Nav. punisce con la pena della reclusione da 3 a 10 anni il comandante o l'ufficiale della nave che compia atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale: anche in questo caso la modifica prevista dal ddl ha la funzione di estendere la pena **al comandante o all'ufficiale della nave straniera**.

### **DETENZIONE DI MATERIALE CON FINALITA' DI TERRORISMO E DIVULGAZIONE DELLE ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI MATERIE ESPLODENTI**

Tra gli articoli del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica il ddl prevede l'introduzione di una nuova fattispecie di reato titolata **"Detenzione di materiale con finalità di terrorismo"**. L'articolo 270 quinquies.3 c.p., che andrebbe a disciplinare la nuova ipotesi di reato, punisce con la reclusione **da 2 a 6 anni** la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di congegni,

armi o sostanze nonché su “ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo”. Oltre all'introduzione della nuova fattispecie di reato, il ddl interviene anche nell'art.435 cp, che riguarda la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, prevedendo la pena della reclusione **da 6 mesi a 4 anni** a carico di chi con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplodenti indicate nell'articolo o sulle tecniche o metodi per il compimenti di delitti contro l'incolumità pubblica puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Come anticipato nell'introduzione, lo schema del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri comprende anche altre modifiche normative, oltre a quelle che sono state illustrate. Tra queste ricordiamo: -) l'estensione da 3 a 10 anni del tempo che si prende lo Stato per revocare la cittadinanza allo straniero che abbia commesso determinati reati (art.7 ddl); -) l'innalzamento delle pene per il reato di truffa (art.9 ddl); -) le modifiche al codice della strada, oramai straordinario strumento di controllo sociale e di repressione, per contrastare i tentativi di sottrazione ai controlli di polizia (art.17 ddl); -) le disposizioni per il potenziamento dei servizi di *intelligence* (art.23 ddl); -) la procedura sommaria di “sgombero” nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante (art.8 ddl).

Probabilmente il ddl subirà delle modifiche nel corso dell'iter di approvazione parlamentare. Questo non significa affatto che tali modifiche saranno migliorative: al contrario, la storia recente ci insegna come in sede parlamentare i contenuti dei decreti legge o dei disegni di legge vengano ulteriormente aggravati. Nel frattempo altri fatti di cronaca sono lì, ad attendere di essere portati alla ribalta come trampolino di lancio per nuove torsioni repressive, carcerarie e poliziesche. Spesso quando si riflette sulle profonde difficoltà che si registrano nel nostro paese sul versante di un nuovo protagonismo dei movimenti si omette, più o meno consapevolmente, di considerare quanto incida la ridefinizione dei dispositivi repressivi e di controllo nello sviluppo di un nuovo ciclo di conflittualità sociale.

Certamente il problema è complesso e le pratiche per contrastarne l'ulteriore allargamento lo sono ancora di più. Tuttavia, smettere di ignorarlo è sempre un buon inizio: perlomeno può aiutarci a capire quando e quanto noi stessi, coinvolti nelle retoriche ideologiche e nelle ritualità comunicative dominanti, rischiamo di essere compartecipi dei dispositivi che ne favoriscono la diffusione.